



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Biella**

Il Giudice di Pace di Biella Dott. ANTONELLA D'ETTORRE, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2022

**TRA**

rappr. e dif. dall'Avv.

**ATTRICE**

**E**

**FASTWEB SPA (0000000000000000)**

rappr. e dif. dall'Avv.

**CONVENUTA**

**Conclusioni**

Le parti costituite hanno concluso come da note conclusive in atti

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo , a norma dell'art. 132 cpc, come modificato dalla l. 69/09 , salvi i richiami indispensabili al fine della miglior comprensione dell'oggetto del giudizio.
2. Oggetto del giudizio è la verifica della domanda (precisata in sede di memoria ex art. 320 cpc ) dell'attore, che agisce nella qualità di consumatore, in relazione al contratto stipulato tra le

[omissis]

4. Ogni altra domanda, eccezione e deduzione deve intendersi integralmente assorbita

5. Le spese di lite gravano su parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE DI PACE DI BIELLA,**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore opponente nei confronti della convenuta opposta,

così provvede:

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

in accoglimento delle domande attoree

**1) Condanna** la convenuta FASTWEB SRL al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura complessiva di € 500,00

**2) Condanna** la convenuta FASTWEB SRL alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nella complessiva somma di per anticipazioni , rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/14, IVA e CPA se dovute con distrazione in favore degli avv.ti Francesco LIOIA e Manlio ARNONE

Biella 09/11/2023

IL GIUDICE DI PACE  
Dott.ssa Antonella D'Ettorre